ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"FRANCESCO SAVERIO NITTI"
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635
Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: nais022002@pec.istruzione.it
40° DISTRETTO SCOLASTICO

Prot. 2849/A1w

Napoli, 20/07/2016

REGOLAMENTO

del COMITATO di VALUTAZIONE dei DOCENTI

A.S. 2015/2016

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"FRANCESCO SAVERIO NITTI"
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635
Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: nais022002@pec.istruzione.it
40° DISTRETTO SCOLASTICO

PREMESSA

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi della Legge n.107/2015 (art.1 c.129): ***Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:***

«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. *Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti.*

2. *Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:*
   a) *tre docenti dell' Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;*
   b) *due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;*
   c) *un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.*

3. *Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:*

   a) *della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*

   b) *dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;*

   c) *delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.*

4. *Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di TUTOR.*

5. *Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. della Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501»*

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del Comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita dell'intera comunità scolastica e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione.
Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento.
Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale, garantendo il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Art. 2. Componenti del Comitato

Il Comitato è costituito dai seguenti componenti:

1. Il dirigente scolastico che è il presidente di diritto;
2. Tre docenti dell' istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d' Istituto;
3. Un rappresentante dei genitori;
4. Un rappresentante degli studenti;
5. Un componente esterno individuato dall' Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Art. 3. Modalità di scelta dei componenti del Comitato

1. La scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei Docenti di norma avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza;
2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidature;
3. Per la scelta del membro docente da parte del Consiglio d'Istituto si procederà con votazione a scrutinio segreto
4. Il Consiglio di Istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel Consiglio e in alternativa fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di classe
5. Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente le seguenti:
   - Autocandidatura o proposta di candidatura
   - Votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza

Art.4. Compiti del Comitato

1.Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

A- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

B.- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

C- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

2. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U. Scuola.

Art. 5 Status dei componenti del Comitato

Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto.

Art.6 Durata in carica

Il comitato ha durata di tre anni scolastici; nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio, se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio. Nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.

Art.7.Competenza alla convocazione e nomina segretario.

1. La convocazione del comitato è disposta dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico nomina un segretario per la singola seduta o per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale.
2. Il verbale è firmato dal dirigente scolastico e dal segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.
3. E' fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

Art.8. Convocazione

1. La convocazione del comitato è disposta, di norma, a mezzo di avviso interno con le dovute ritualità di pubblicazione e/o comunicato via mail ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. A tal fine devono ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

Art.9. Convocazione su richiesta dei componenti

1. Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti;
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, e registrata al protocollo.

Art. 10. Adunanza del comitato

1. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza; ex art.37 del D.Lgs. n.297/1994.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (art 37 Dlgs 297/94)

Art. 11. Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del comitato sono normalmente segrete.
2. Nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.
3. Il Dirigente Scolastico può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso il nominativo dei partecipanti è indicato nell'avviso di convocazione.

Art.12. Numero legale per la validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari, con esclusione di quelli degli astenuti; gli astenuti (così come eventuali schede bianche o nulle, nei casi di votazione a scrutinio segreto) sono quindi conteggiati nel quorum costitutivo ma non concorrono a determinare il quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 13. Modi di votazione

1. I voti sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Il comitato vota normalmente per alzata di mano. Il dirigente scolastico chiede di alzare la mano, nell'ordine, ai componenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i componenti in ordine alfabetico, a rispondere "sì" o "no" oppure "astenuto". Prima di dar luogo alla votazione il dirigente scolastico indica il significato del "sì" e del "no". Le votazioni nominali sono effettuate su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti presenti. Nel verbale viene indicato l'elenco dei votanti con il voto da ciascuno espresso.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, il carattere " segreto" deve risultare dal verbale

Art. 14. Proclamazione del risultato delle votazioni

Terminata la votazione il dirigente scolastico, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al comitato il risultato con la formula "Il comitato approva" o "Il comitato non approva".

Art. 15. Conclusione delle adunanze

1. Il dirigente scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri argomenti, il dirigente scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il dirigente scolastico chiederà la disponibilità dei membri a proseguire e, se raggiunta l'unanimità, la seduta potrà proseguire; in caso contrario procederà alla riconvocazione del comitato in altra seduta.

Art. 16. Verbalizzazione delle sedute del Comitato.

1. Il Comitato, per il tramite del Segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal Presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto all'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.
2. Ciascun verbale viene firmato dal Segretario e dal Presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura :"Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta".
3. Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva, e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura : "Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del Comitato". Le predette diciture, unitamente alle firme del Presidente e del Segretario costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del Comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del Comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell'ambito della quale sono state assunte.

Art. 17. Elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti e modalità operative

1. Il Dirigente Scolastico, con comunicazione telematica e/o cartacea, prima della seduta dedicata all'elaborazione dei criteri di cui al presente articolo, può trasmettere ai componenti del Comitato una motivata proposta di elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti, al fine di individuare i criteri più adeguati a rilevare evidenze qualitative attinenti ai traguardi di miglioramento previsti.
2. Il Comitato individua i marcatori qualitativi valutabili e misurabili per ognuna delle tre aree di valutazione indicate dalla legge nelle lettere a), b) e c) dell'art 11., gli eventuali punteggi, o range, per ogni indicatore (o gruppi di indicatori) il peso ed il valore delle tre aree.
3. Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è pienamente autonomo e opera senza formali vincoli.
4. Il Comitato delibera altresì sulle modalità ed i tempi per la presentazione delle eventuali autocertificazioni.
5. La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall' insieme delle tre aree.
6. I criteri elaborati dal Comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell' art.27 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell' art. 448 del D.Lgs 297/1994.
7. La scelta dei criteri deve essere coerente con il POF 2015/2016 , con il PTOF 2016/19 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM.
8. Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i descrittori, le modalità di documentazione degli stessi e l'attribuzione del punteggio/valori.

Art.18. Modifiche ed integrazioni dei criteri

Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del TU, come modificato dall'art. 129 della legge, decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di *norma entro il 30 ottobre* di ciascun a.s.; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell'a.s. di riferimento.

Art. 19 . Pubblicità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*), il D.S. pubblica il presente regolamento e i criteri di cui al comma 129 della l.107/2015 sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente.

Art.20. Il ruolo del Dirigente, l'assegnazione del bonus

1. Il Comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente Scolastico (comma 127 della Legge 107)
2. Il Dirigente individua i docenti di ruolo cui assegnare il bonus premiale previsto dalla legge 107/2015 in conformità ai criteri fissati dal Comitato.
3. Il Dirigente Scolastico motiva il provvedimento di assegnazione del "bonus" in conformità all'obbligo della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
4. Nell'ottica della condivisione del processo di miglioramento continuo, il D.S curerà il ritorno informativo al Collegio dei docenti.

Art. 21. Modalità di distribuzione del bonus – Esclusione e decadenza

1. E' diritto di ciascun docente di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio nell'istituto accedere alla distribuzione del bonus relativamente al singolo anno scolastico. Il diritto si formalizza mediante la presentazione della scheda predisposta dal Comitato e debitamente compilata dal docente nelle parti di sua competenza. La scheda, riporta gli indicatori relativi ad ogni area di valutazione e per ogni indicatore i descrittori, le modalità di documentazione degli stessi e il relativo punteggio/valore attribuito. La sua compilazione assume la qualificazione di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e sarà eventualmente corredata dalla relativa documentazione.
2. La scheda di cui al comma 1 dovrà essere compilata e consegnata all'ufficio protocollo da ogni docente di norma entro i termini che verranno fissati con apposita circolare dal Dirigente Scolastico per l'anno scolastico di riferimento. Nell'anno scolastico di prima applicazione dei criteri la data di scadenza entro la quale presentare la scheda da parte del personale docente è stabilita dal dirigente subito dopo l'adozione dei criteri da parte del comitato.
3. Non saranno valutate autocertificazioni non prodotte nei tempi stabiliti e comunicati con la circolare di cui al punto precedente.
4. I docenti che prestano servizio tra Istituti diversi saranno valutati nella scuola che gestisce il loro fascicolo personale *(di norma la sede ove prestano più ore)*.
5. Ai docenti, che non ricadono in uno dei criteri di esclusione di cui ai successivi commi 7, 8, 9 del presente articolo, verrà chiesto di documentare quanto dichiarato nella scheda di autovalutazione, solo per le parti che non siano già verificabili dai documenti depositati in segreteria. A tal fine, si rappresenta che nessuna responsabilità sarà imputabile agli uffici amministrativi per il mancato aggiornamento da parte del docente del proprio Stato di Servizio e/o del mancato deposito di atti e documenti altrimenti non rinvenibili. Si precisa, a tal fine, che l'acquisizione dei predetti atti e documenti avverrà solo attraverso la responsabile richiesta di assunzione al proprio fascicolo personale di attestati, di condizioni e /o titoli e/o aggiornamenti, etc da parte del docente. Diversamente lo stesso non potrà imputare alcuna responsabilità per la eventuale mancata assegnazione del bonus per assenza di elementi qualificanti non rinvenibili agli atti d'ufficio.
6. In caso di mancata consegna e/o di esplicita dichiarazione di rinuncia alla valorizzazione, si procederà d'ufficio compilando il modulo con gli elementi a disposizione della scuola.
7. Dall'erogazione del bonus sono esclusi i docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo.
8. Dall'erogazione del bonus sono esclusi o decadono i docenti ai quali, *nell'ultimo triennio precedente a quello di assegnazione del " bonus" nonché nell'anno scolastico in cui avviene la valutazione*, siano state irrogate:
    a. note di richiamo da parte del D.S.
    b. una o più sanzioni disciplinari
    c. note per criticità rilevate dal Ds
    d. note per criticità segnalate dagli utenti o da altri stakeholder.
9. Dal monitoraggio relativo alle assenze del personale docente dell'ultimo triennio dell' Istituto in epigrafe e nello specifico dell'a.s scolastico in corso, emerge un basso tasso di assenteismo dei docenti su base annua. Pertanto, al fine di qualificare l'assiduità lavorativa del personale docente, "*oltre i livelli di presenza media della scuola*", si stabilisce che dall' erogazione del bonus sono esclusi i docenti che, avendo fruito di assenze *(malattia, infortunio, permessi retribuiti, aspettativa per motivi personali, altro - permessi e congedi a qualunque altro titolo fruiti),* nell'anno scolastico di riferimento nel quale deve essere erogato il bonus, abbiano fatto registrare un

tasso di presenza in servizio inferiore al 95%. Pertanto, coloro che avranno totalizzato più di 16 gg di assenza *(malattia, infortunio, permessi retribuiti, aspettativa per motivi personale, altro, permessi e congedi a qualunque altro titolo fruiti)* saranno esclusi dall'accesso alla valutazione per merito.

10. L'esclusione o la decadenza per tutte le condizioni di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 del presente articolo, tenuto conto della natura dei dati sensibili, viene determinata dal solo Dirigente in sede di valutazione e assegnazione del bonus. Nessun riferimento a queste cause potrà essere reso pubblico.
11. La decadenza ha luogo, altresì, anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio nell' istituto.
12. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno e pubblicazione sul sito della scuola, la scadenza di cui al precedente comma 2
13. Tra i docenti (*non esclusi ai sensi dei commi 7, 8, 9*) che abbiano presentato domanda, e/o non abbiano formalmente rinunciato, il bonus sarà attribuito per il 50% ai docenti che avranno riconosciuti un numero di indicatori tali da essere compresi nella fascia tra il 25% e il 75% e per l'altro 50% ai docenti che avranno riconosciuti un numero di indicatori tali da essere collocati nella fascia tra il 76% e il 100%.

Art.22. Accesso agli atti

L'accesso agli atti prodotti dal Comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Art.23. Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato per la Valutazione dei Docenti nella seduta del 20 luglio 2016

Il Presidente del Comitato di Valutazione dei Docenti

D.S. *Annunziata Campolattano*
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993